

In caso di demolizione di opere con Scia, è necessario fare attenzione al termine per il ricorso

di Giorgio Tacconi

In caso di difformità al titolo edilizio presentato, l'amministrazione ha 30 giorni per gli accertamenti e l'interessato 60 per il ricorso dalla notifica dell'ordinanza di demolizione o sospensione lavori

Lunedì 14 ottobre 2024

Il Tar del Lazio, nella **sentenza n. 16815 del 27 settembre 2024**, si esprime sulla legittimità di una Scia, respingendo un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di opere e ripristino stato dei luoghi, in relazione all'**ampliamento del varco carrabile** di accesso al terreno, previa sostituzione del cancello preesistente con un cancello scorrevole di metallo, e alla contestuale **realizzazione di due muri** in blocchi di cemento posti alle due estremità del varco carrabile.

Demolizione di opere con Scia: il caso

Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente adottato l'[ordinanza di demolizione e ripristino](#) in luogo della **comunicazione di sospensione lavori**, poiché le opere contestate erano state già riportate in una segnalazione inizio attività (Scia). Quindi, il **verbale di accertamento della violazione** amministrativa doveva essere annullato. Il motivo è stato giudicato **inammissibile** in quanto il verbale non presenta carattere provvedimentale ma ha una **funzione meramente ricognitiva** riguardo agli abusi, rinviando a un atto successivo per la determinazione della sanzione pecuniaria. Inoltre, l'opera in questione era **inequivocabilmente terminata** al momento dei sopralluoghi da cui sono scaturiti l'ordinanza di demolizione e il verbale, sicché il Comune **non poteva ingiungere la sospensione di lavori ormai finiti**.

La ricorrente sosteneva inoltre che la **realizzazione dei due muri**, contestata dall'ordinanza di demolizione impugnata, rientra nelle [attività di edilizia libera](#) e che, in ogni caso, si tratterebbe di intervento **non sanzionabile con l'ordine di demolizione/ripristino** ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001, in quanto non richiedente il permesso di costruire.

L'irricevibilità del ricorso per tardività

Questo motivo è stato ritenuto irricevibile, tenendo presenti i **termini previsti per i ricorsi** relativi a opere difformi al titolo edilizio presentato. Per quelle che richiedono le **segnalazioni di inizio attività**, l'amministrazione, ha **30 giorni** a disposizione per eventuali accertamenti, e in caso di difformità può sospendere i lavori in corso o intervenire legittimamente con ordinanza di demolizione se i lavori sono da ritenersi conclusi. L'interessato ha, a sua volta, **60 giorni** per la presentazione di un ricorso.

Tale ultimo termine era irrimediabilmente **spirato al momento della notifica del ricorso**. Escluso l'errore scusabile, avendo la ricorrente provveduto a **ritirare personalmente la notifica dell'ordinanza** ed essendo, dunque, nella condizione di poter agevolmente calcolare il termine per l'instaurazione del giudizio, il Tar ha dichiarato il ricorso in parte **irricevibile per tardività** e, per la restante parte, inammissibile.

Articolo tratto da *Teknoring*